

NOVITÀ LEGISLATIVE IN VIGORE DAL 01.01.2021 IN AMBITO IMPOSTE ALLA FONTE

Gentili Signore, Egregi Signori,

in data 16 dicembre 2016, l'Assemblea federale della Confederazione svizzera ha approvato la Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dipendente. L'Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIFo), interamente revisionata, è stata successivamente approvata da parte del Dipartimento federale delle finanze in data 11 aprile 2018. Il medesimo giorno, il Consiglio federale ha così deciso di convalidare le **nuove disposizioni legislative a partire dal 01.01.2021**.

Con la presente lettera d'informazione ci permettiamo quindi di attirare la vostra attenzione sulle modifiche **più importanti e significative** riguardanti l'imposizione alla fonte a partire dal prossimo periodo fiscale 2021.

I. Nuove tabelle di calcolo

Tenuto conto delle modifiche legislative a livello federale, **a partire dal 01.01.2021** il Canton Ticino ha dovuto procedere ad una riorganizzazione delle proprie tabelle di calcolo e meglio:

Titolari di un permesso B, L, G oppure cittadini svizzeri residenti all'estero con rientro settimanale

- Tabella A** : contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in comunione domestica con figli a carico o persone bisognose di sostentamento;
- Tabella B** : contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che non svolge attività lucrativa;
- Tabella C** : contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che svolge attività lucrativa in Svizzera o all'estero;
- Tabella H** : contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che vivono in comunione domestica con figli a carico o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale.

Titolari di un permesso G oppure cittadini svizzeri residenti all'estero che rientrano giornalmente al proprio domicilio

- Tabella R** : contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che non vivono in comunione domestica con figli a carico o persone bisognose di sostentamento;
- Tabella S** : contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che non svolge attività lucrativa;
- Tabella T** : contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che svolge attività lucrativa in Svizzera o all'estero;
- Tabella U** : contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che vivono in comunione domestica con figli a carico o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
- Tabella F** : **frontalieri fiscali** ai sensi dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri concluso il 3 ottobre 1974 sposati aventi il coniuge che svolge attività lucrativa al di fuori della Svizzera.

Sul sito Internet www.ti.ch/fonte sono accessibili due distinti diagrammi volti a facilitare l'utenza nell'applicazione della corretta tabella di calcolo.

2. Soppressione tabella di calcolo "D" per redditi a carattere accessorio

A partire dal 01.01.2021 la tabella di calcolo "D" non sarà più in vigore, di conseguenza non sarà più applicabile per coloro che esercitano un'attività lucrativa dipendente a carattere accessorio.

Nel caso di attività lucrative a tempo parziale e al fine di stabilire correttamente il reddito determinante per l'aliquota, il datore di lavoro è tenuto - in linea di principio - a convertire il reddito lordo percepito al 100% su base annua.

Per quanto si attiene all'esatta modalità di calcolo in caso di una o più attività lucrative a tempo parziale, si invita a voler consultare la Circolare AFC n. 45 "Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori" (vedi p.to 7.3.2.).

3. Modelli di calcolo

In collaborazione con i Cantoni, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha sviluppato e standardizzato, nel quadro della Circolare AFC n. 45 "Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori", due distinti modelli di calcolo:

- **Modello annuale:** in vigore nei Cantoni Friburgo, Ginevra, Ticino, Vallese e Vaud.
- **Modello mensile:** in vigore negli altri Cantoni.

All'interno della Circolare AFC n. 45 "Imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori" sono esposti, oltre alle prestazioni imponibili e alle condizioni d'applicazione delle aliquote d'imposta alla fonte, una serie di esempi pratici ed esplicativi legati ai citati modelli di calcolo.

4. Conteggio obbligatorio con il Cantone avente diritto all'imposta

Il debitore della prestazione imponibile (**datore di lavoro, in seguito abbreviato DPI**) è tenuto a conteggiare e riversare l'imposta alla fonte direttamente al Cantone competente ai sensi dell'art. 107 LIFD e dell'art. 38 LAID. Non è infatti più possibile conteggiare tutte le persone assoggettate alla trattenuta dell'imposta alla fonte presso la medesima autorità fiscale del Cantone nel quale il DPI ha la propria sede o il proprio stabilimento d'impresa.

Persona assoggettata alla trattenuta dell'imposta alla fonte	➔	Cantone avente diritto
Dimorante in Svizzera	➔	Cantone di dimora della persona assoggettata
Residente estero e/o frontaliere con rientro settimanale	➔	Cantone ove la persona assoggettata soggiorna durante la settimana
Residente estero e/o frontaliere con rientro giornaliero	➔	Cantone ove il DPI ha la propria sede, amministrazione o stabilimento d'impresa

Affinché le dichiarazioni d'imposta alla fonte trasmesse in formato elettronico grazie alla procedura unitaria di notifica dei salari (ELM-Quellensteuer) per tramite del canale Swissdec siano correttamente attribuite, il DPI dev'essere affiliato presso le rispettive autorità fiscali competenti di tutti i Cantoni interessati e parimenti essere in possesso di un rispettivo numero di controllo.

5. Trasmissione elettronica dei dati (applicativo informatico "iFonte")



Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative a partire dal 01.01.2021, anche l'applicativo informatico "iFonte" sarà sottoposto ad importanti modifiche e/o implementazioni, sia a livello di informazioni concernenti i dati anagrafici sia di modalità nel calcolo dell'imposta. Tale aggiornamento sarà implementato nel corso del mese di gennaio 2021.

In attesa della nuova versione ed in occasione del consolidamento/invio elettronico del conteggio annuale 2020 della trattenuta dell'imposta alla fonte, si invita l'utenza a volersi unicamente limitare alla stampa ed inoltro del rispettivo documento cartaceo debitamente firmato in originale, senza apportare dirette modifiche e/o aggiunte ai dati anagrafici o alle trattenute mensili come pure a non effettuare invii da software gestionali esterni riguardanti l'anno fiscale 2021.

Maggiori e più dettagliate informazioni saranno fornite con una specifica comunicazione scritta indirizzata a tutti i datori di lavoro nel corso del prossimo mese di gennaio.

Per maggiori informazioni si invita l'utenza a voler consultare il sito Internet www.ti.ch/fonte.